

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 5 - Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, la superficie imponibile è ripartita in uguale misura tra ciascun nucleo familiare coabitante. *Diversamente, l'ufficio impositore richiede all'ufficiale di anagrafe di provvedere alla mutazione d'ufficio delle relative posizioni anagrafiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dei predetti aggiornamenti anagrafici, il tributo è calcolato per ciascun nucleo coabitante sulla totalità della superficie imponibile, secondo la tariffa di riferimento.*

b – e [omissis]

## Testo modificato

### Art. 5 - Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, la superficie imponibile è ripartita in uguale misura tra ciascun nucleo familiare coabitante.
- a.bis *In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, l'ufficio impositore richiede all'ufficiale di anagrafe di provvedere alla mutazione d'ufficio delle relative posizioni anagrafiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dei predetti aggiornamenti anagrafici, il tributo è calcolato per ciascun nucleo coabitante sulla totalità della superficie imponibile, secondo la tariffa di riferimento.*
- a.ter *In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, tra i quali sussistano rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, infermieri, baby-sitter ed in generale tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita), il tributo è calcolato unicamente in capo alla famiglia datrice di lavoro per l'intera superficie imponibile e per la somma dei componenti ciascun nucleo familiare.*

b – e [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 6 - Esclusioni**

1. [omissis]
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di non utilizzo e purché di fatto non utilizzati, quali:
  - a. *unità immobiliari adibite ad abitazione* prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
  - b. *utenze non domestiche*, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
  - c. *locali inagibili, fatiscenti o diroccati* privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché privi di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
  - d. *locali per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili con il normale utilizzo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e sempreché privi di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;*

## *Testo modificato*

### **Art. 6 - Esclusioni**

1. [omissis]
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di non utilizzo e purché di fatto non utilizzati, quali:
  - a. *utenze domestiche di tipo abitativo* prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
  - b. *utenze non domestiche*, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
  - c. *locali inagibili, fatiscenti o diroccati, intendendo come tali quelli così definiti nel Regolamento IMU*, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché privi di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
  - d. *locali per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o per i quali siano stati comunicati o segnalati interventi per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili con il normale utilizzo, sempreché privi di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, per il periodo di validità dell'atto abilitativo o della comunicazione-segnalazione o, se anteriore, fino alla data di fine lavori e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la denuncia, eventualmente rinnovabile.*

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### Testo attuale

### Testo modificato

e – n. [omissis];

3. [omissis]

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto.

5 - 7. [omissis]

e – n. [omissis];

3. [omissis]

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. *Più in particolare:*

- a. *la condizione di assenza di mobilio e suppellettili è documentabile mediante produzione di foto, secondo le indicazioni riportate nella modulistica predisposta per la richiesta di esclusione;*
- b. *la condizione di assenza di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale, ovvero mediante autodichiarazione di assenza di ogni servizio di rete, qualora non risulti possibile la produzione di altra documentazione probatoria;*
- c. *la produzione di rifiuti speciali non assimilati è documentabile mediante Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD); contratto o convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali; bolle e relative fatture con indicazione del quantitativo smaltito; piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.*

*In assenza o insufficienza di una o più delle condizioni probanti l'improduttività di rifiuti, l'ufficio potrà, in circostanze eccezionali e contingenti, ritenere le superfici interamente o parzialmente inidonee alla produzione, anche solo potenziale, di rifiuti, riconoscendone, a proprio insindacabile giudizio, l'assoluta incompatibilità con l'utilizzo comune proprio della tipologia catastale di appartenenza.*

5 - 7. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 8 - Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe**

1 – 12 [omissis]

*13. La suddivisione del costo, fisso e variabile, delle utenze domestiche fra utenze domestiche di residenza, utenze domestiche di non residenza e utenze domestiche di uso non abitativo viene effettuata in proporzione alla superficie complessiva occupata da ciascuna categoria alla data del 30 settembre. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di uso non abitativo è ridotta del 70 % in considerazione della minore incidenza dei costi variabili imputabile agli utilizzi non abitativi, con corrispondente incremento del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche.*

14 – 19 [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 8 - Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe**

1 – 12 [omissis]

*13. La suddivisione del costo, fisso e variabile, delle utenze domestiche fra utenze domestiche di residenza, utenze domestiche di non residenza e utenze domestiche di uso non abitativo viene effettuata in proporzione alla superficie complessiva occupata da ciascuna categoria alla data di determinazione delle tariffe. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di uso non abitativo è ridotta del 65 % in considerazione della minore incidenza dei costi variabili imputabile agli utilizzi non abitativi, con corrispondente incremento proporzionale del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di non residenza è ridotta del 30 % in considerazione della minore incidenza dei costi variabili imputabile agli utilizzi stagionali o limitati e discontinui, con corrispondente incremento proporzionale del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche.*

14 – 19 [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza**

1. [omissis]
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo degli occupanti sono comunque esclusi i componenti che risultino in servizio lavorativo o di volontariato fuori dal comune, quelli degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, quelli domiciliati in altri comuni per motivi di studio e comunque tutti quelli che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni per ciascun anno d'imposta. *Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione. In tali ipotesi, il numero degli occupanti non può comunque essere inferiore all'unità.*

3 – 4. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza**

1. [omissis]
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo degli occupanti sono comunque esclusi i componenti che risultino in servizio lavorativo o di volontariato fuori dal comune, quelli degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, quelli domiciliati in altri comuni per motivi di studio e comunque tutti quelli che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni per ciascun anno d'imposta. *Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato per il periodo documentato e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile.*

*2 bis. Nel caso in cui, il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via del decesso o cancellazione dai registri anagrafici del Comune di tutti i componenti il nucleo, ovvero per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza.*

3 – 4. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche**

1 – 2 [omissis]

3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:

a. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;*

b. [omissis];

c. [omissis].

*3 bis. Salvo prova contraria, non si considerano tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ai sensi del comma precedente, le abitazioni situate al medesimo numero di particella catastale dell'abitazione di residenza propria o di un componente del proprio nucleo familiare.*

4 – 5 [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche**

1 – 2 [omissis]

3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:

a. *[abrogato]*

b. [omissis];

c. [omissis].

*3 bis. [abrogato]*

4 – 5 [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 16 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze**

1. Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l'adempimento della denuncia. Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.
2. La denuncia costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo e conseguentemente deve essere presentata entro i termini previsti dal presente regolamento nei seguenti casi:
  - a. *inizio occupazione;*
  - b. venir meno, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del requisito per ottenere la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 10, comma 2;
  - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante un aumento del carico tributario;
  - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria superiore;
  - e. venir meno delle circostanze che determinavano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
  - f. *venir meno di riduzioni d'imposta, fatta eccezione per i casi di riduzioni di durata predeterminata.*
3. La denuncia costituisce un onere, a pena di decadenza dal diritto, a carico del soggetto passivo necessario al fine di ottenere una riduzione o cessazione di carico tributario nei seguenti casi:
  - a. *fine occupazione;*

## *Testo modificato*

### **Art. 16 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze**

1. Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l'adempimento della denuncia. Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.
2. La denuncia costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo e conseguentemente deve essere presentata entro i termini previsti dal presente regolamento nei seguenti casi:
  - a. *inizio possesso o detenzione;*
  - b. venir meno, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del requisito per ottenere la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 10, comma 2;
  - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante un aumento del carico tributario;
  - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria superiore;
  - e. venir meno delle circostanze che determinavano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
  - f. *venir meno di riduzioni d'imposta di durata non predeterminata.*
3. La denuncia costituisce un onere, a pena di decadenza dal diritto, a carico del soggetto passivo necessario al fine di ottenere una riduzione o cessazione di carico tributario nei seguenti casi:
  - a. *fine possesso o detenzione;*

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### Testo attuale

- b. diminuzione, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 10, comma 2;
  - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante una diminuzione del carico tributario;
  - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria inferiore;
  - e. verificarsi delle circostanze che determinano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
  - f. verificarsi dei presupposti per l'acquisizione del diritto a riduzioni d'imposta.
4. *La denuncia, presentata da uno qualsiasi dei coobbligati, è rilasciata con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.*
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, fatta eccezione per il rinnovo di agevolazioni aventi durata predeterminata.
6. *Qualora, per un'abitazione di residenza, il denunciante cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo.*
7. Le variazioni anagrafiche consistenti nell'aumento o nella diminuzione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti non sono soggette all'adempimento della denuncia in quanto acquisite d'ufficio.

### Testo modificato

- b. diminuzione, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 10, comma 2;
  - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante una diminuzione del carico tributario;
  - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria inferiore;
  - e. verificarsi delle circostanze che determinano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
  - f. verificarsi dei presupposti per l'acquisizione del diritto a riduzioni d'imposta.
4. *La denuncia, presentata da uno qualsiasi dei coobbligati, è rilasciata con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.*
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, fatta eccezione per il rinnovo di agevolazioni aventi durata predeterminata.
6. *Fatta salva l'applicazione della tariffa secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2 bis, qualora, l'intestatario di un'utenza domestica di residenza, cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo.*
7. Le variazioni anagrafiche consistenti nell'aumento o nella diminuzione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti non sono soggette all'adempimento della denuncia in quanto acquisite d'ufficio.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### Testo attuale

8. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza, il contribuente presenta direttamente agli uffici anagrafici comunali la denuncia TARI con modalità semplificate secondo modelli stabiliti dall'ufficio tributi dell'ente di concerto con l'anagrafe comunale.

9. *In caso di cessazione dell'occupazione di locali o aree, l'obbligazione tributaria sussiste sino al giorno di presentazione della denuncia, fatte salve le seguenti eccezioni:*

- a. *il richiedente dimostri il venir meno del presupposto impositivo in data anteriore a quella di presentazione della denuncia sulla base di elementi obiettivi e certi quali, a mero titolo esemplificativo, il verbale di riconsegna degli immobili, il contratto di locazione intestato ad altro soggetto subentrante, il ritiro della licenza commerciale;*
- b. *l'ufficio rilevi il protrarsi del presupposto impositivo oltre la data di presentazione della denuncia sulla base di elementi obiettivi e certi.*

10. Si procede alla cessazione d'ufficio dell'occupazione a seguito di nuova denuncia da parte di altro soggetto, ovvero a seguito di accertamento. Analogamente, si procede alla iscrizione d'ufficio dell'occupazione in capo ad uno dei possessori a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, a seguito di denuncia di cessazione da parte dell'occupante, ovvero a seguito di accertamento.

11. [...]

12. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

### Testo modificato

8. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza, il contribuente presenta direttamente agli uffici anagrafici comunali la denuncia TARI con modalità semplificate secondo modelli stabiliti dall'ufficio tributi dell'ente di concerto con l'anagrafe comunale.

9. *La decorrenza della cessazione del possesso o detenzione può essere provata anche in data anteriore a quella disposta dal successivo comma 11, sulla base di elementi obiettivi e certi, e sempre che non ricorra la circostanza decadenziale di cui all'articolo 5, comma 4 del Regolamento Generale delle Entrate. L'ufficio può, in ogni caso, rilevare il protrarsi del presupposto impositivo oltre la data denunciata sulla base di elementi obiettivi e certi.*

10. Si procede alla cessazione d'ufficio dell'occupazione a seguito di nuova denuncia da parte di altro soggetto, ovvero a seguito di accertamento. Analogamente, si procede alla iscrizione d'ufficio dell'occupazione in capo ad uno dei possessori a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, a seguito di denuncia di cessazione da parte dell'occupante, ovvero a seguito di accertamento.

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

*Testo modificato*

**Tabella vigente omessa**

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
--------	-----------------	-----------------------	--------------------

**POSSESSO/DETEZIONE**

Inizio	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno di inizio del possesso/detenzione
Fine	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica il cessato possesso/detenzione, fatto salvo quanto disposto al comma 9

**VARIAZIONI DI DURATA NON PREDETERMINATA**

**1. Attribuzione di diversa categoria d'uso**

Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la variazione di destinazione
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la variazione di destinazione

**2. Superfici inadatte alla produzione di rifiuti**

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inadattezza alla produzione di rifiuti
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata inadattezza alla produzione di rifiuti

**3. Residenti-domiciliati esteri/Pensionati AIRE**

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di residente-domiciliato/Pensionato Aire
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente-domiciliato/Pensionato Aire

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

*Testo modificato*

**Tabella vigente  
omessa**

**4. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali**

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di agricoltore/pensionato residente in agitazione rurale
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di agricoltore/pensionato residente in agitazione rurale

**5. Abitazioni di residenza nelle contrade**

Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno di inizio della condizione di residente in contrada
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente in contrada

**6. Abitazioni di residenza di famiglie numerose**

Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno di inizio della condizione di residente in famiglia numerosa
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente in famiglia numerosa

**7. Attività stagionali (utenze non domestiche)**

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di stagionalità
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di stagionalità

**VARIAZIONI DI DURATA PREDETERMINATA**

**8. Riduzione numero occupanti**

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la riduzione di occupanti
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata riduzione di componenti
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

*Testo modificato*

**Tabella vigente  
omessa**

## 9. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inizio lavori
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, la più remota tra la data di scadenza dell'atto abilitativo o della comunicazione-segnalazione e la data di fine lavori
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

## 10. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata produzione di rifiuti speciali
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

## 11. Attività commerciali centro storico

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inizio del possesso/detenzione
--------	-------	--	--

## 12. Rifiuti avviati al riciclo

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica il cessato avvio a riciclo
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

## 13. Miglioramento estetico degli immobili

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di fine lavori
Fine	D'UFFICIO		Dal primo gennaio del sesto anno successivo a quello di fine lavori

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

*Testo modificato*

## 14. Reddito ISEE

Inizio	ONERE		Dal quarantacinquesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata validità dell'attestazione ISEE

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 17 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni

1. [...].
2. *Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità delle superfici di cui all'articolo 6, comma 2 del presente regolamento, le circostanze comprovanti l'improduttività di rifiuti devono essere indicate nella denuncia e debitamente riscontrate attraverso la modulistica (Dichiarazione sostitutiva) predisposta dall'ufficio da utilizzarsi, debitamente redatta e corredata di tutta la documentazione in essa menzionata. In particolare, per il riconoscimento dell'intassabilità di cui alla lettera m) (rifiuti speciali non assimilati), è necessario produrre la seguente documentazione:*
  - a. *dichiarazione prodotta dal produttore dalla quale si desume la natura del rifiuto speciale che si produce, distinto per codice CER;*
  - b. *copia del contratto o della convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali;*
  - c. *bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto o la convenzione, con indicazione del quantitativo smaltito;*
  - d. *piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.*
3. *Se il riconoscimento dell'intassabilità si riferisce a rifiuti speciali rivenienti da attività agricole o agro-industriali, per i quali non sussiste in capo al produttore alcun obbligo di smaltimento mediante imprese specializzate, gli aventi diritto sono esonerati dalla presentazione di tale documentazione.*
4. *Per ottenere le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), gli aventi diritto devono fornire idonea dimostrazione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa il possesso dei requisiti soggettivi.*
5. *Per ottenere la riduzione tariffaria di cui all'articolo 14, comma 4 del presente regolamento, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani devono produrre specifica attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di recupero, o altra idonea documentazione, dalla quale si evincano le quantità di rifiuti avviate al riciclo.*

## Testo modificato

### Art. 17 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni

*[abrogato]*

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 18 - Liquidazione e riscossione

1 – 4 [omissis]

5. *Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari, ciascuna, ad un quarto del tributo calcolato sulla base: delle occupazioni rilevate nell'anno in corso; delle tariffe dell'anno precedente; della situazione anagrafica rilevata al 1° gennaio dell'anno in corso; delle agevolazioni applicate nell'anno in corso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo.*

6 [omissis]

7. *Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento, eventualmente preceduto da apposito sollecito all'adempimento, nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al comma 5 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento. Le somme dovute a seguito di sollecito di pagamento sono versate in un'unica soluzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento*

## Testo modificato

### Art. 18 - Liquidazione e riscossione

1 – 4 [omissis]

5. *Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari complessivamente al 75 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe per l'anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l'anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell'avviso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo.*

*5 bis. In deroga al precedente comma, qualora all'emissione degli avvisi in acconto per l'anno in corso risultino già deliberate le relative tariffe, il Comune, per ragioni di economicità ed efficienza, può optare per l'invio di un unico avviso di pagamento per l'intero anno, ferme restando le scadenze ed il numero di rate di cui al comma 2. In tal caso, il versamento in unica soluzione comprende tutte le quattro rate.*

6 [omissis]

7. *Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento con sanzioni, interessi e spese. Nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al comma 5 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto da un sollecito di pagamento raccomandato senza applicazione di sanzioni e interessi da pagarsi entro 60 giorni dal ricevimento. Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune può procedere direttamente alla notifica di un avviso di accertamento valevole anche come sollecito di pagamento con esclusione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro 60 giorni dalla notifica.*

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### *Testo attuale*

#### **Art. 19 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi**

1 – 9 [omissis]

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può, *ai sensi dell'articolo 15, comma 11 del presente regolamento*, porre in riscossione ordinaria le somme dovute dal contribuente, fatto salvo il potere di irrogare successivamente le sanzioni per omessa o infedele denuncia mediante apposito avviso di accertamento. In tali casi, l'obbligo dichiarativo si perfeziona al momento del pagamento, precludendo al comune la possibilità di accertare tali somme per l'annualità considerata.

### *Testo modificato*

#### **Art. 19 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi**

1 – 9 [omissis]

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può porre in riscossione ordinaria le somme dovute dal contribuente, fatto salvo il potere di irrogare successivamente le sanzioni per omessa o infedele denuncia mediante apposito avviso di accertamento. In tali casi, l'obbligo dichiarativo si perfeziona al momento del pagamento, precludendo al comune la possibilità di accertare tali somme per l'annualità considerata.

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 23 - Disposizioni finali e rinvio a norme**

1 – 4. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 23 - Disposizioni finali, transitorie e rinvio a norme**

1 – 4. [omissis]

5. *Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, ultimo periodo della lettera d) e all'articolo 10, ultimo periodo del comma 2, si applicano anche alle esclusioni di superfici oggetto di interventi edili ed alle esclusioni di componenti il nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove dichiarate precedentemente al 1 gennaio 2017.*